



AMANDOLA - COMUNANZA - FORCE - MONTEDINOVE - MONTEFALCONE APPENNINO - MONTEFORTINO
MONTELPARO - MONTEMONACO - ROTELLA - SANTA VITTORIA IN MATENANO - SMERILLO

Procedura telematica negoziata per l'affidamento dei “*Servizi per il funzionamento dell’Ufficio di Promozione Sociale/PUA, per l’attività dell’Ambito Territoriale Sociale 24 e del Servizio di mediazione familiare*” mediante Richiesta di Offerta sul Mepa - CIG 8420409553.

DISCIPLINARE DI GARA

Sommario

1. PREMESSE	4
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.	5
2.1. Documenti di gara.....	5
2.2. Chiarimenti	5
2.3. Comunicazioni.....	6
3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI.....	6
4. DURATA DELL'APPALTO	9
5. SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA	9
6. REQUISITI GENERALI	10
7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA	15
7.1. Requisiti di idoneità	15
7.2. Requisiti di capacità economica e finanziaria	15
7.3. Requisiti di capacità tecnica e professionale	16
7.4. Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE	17
7.5. Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili	17
8. AVVALIMENTO	18
9. SUBAPPALTO.....	19
10. GARANZIE.....	19
10.1. Garanzia provvisoria	19
10.2. Garanzia definitiva	19
11. SOPRALLUOGO.....	21
12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC	21
13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA	21
14. SOCCORSO ISTRUTTORIO	26
15. CONTENUTO DELLA BUSTA A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	27
15.1. Documentazione amministrativa - Modulistica.....	27
15.2. Documento di gara unico europeo	28
15.3. Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo	30
15.3.1. Dichiarazioni integrative	30
15.3.2. Documentazione a corredo.....	33
15.3.3. Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati	34
16. CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICA.....	36
17. CONTENUTO DELLA BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA	37
18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE.....	39
18.1. Criteri di valutazione dell'offerta tecnica	39
18.2. Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta tecnica	40
18.3. Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta economica	41
18.4. Metodo per il calcolo dei punteggi	41
19. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	42
20. COMMISSIONE GIUDICATRICE	43
21. APERTURA DELLE BUSTE B E C – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE	44
22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.....	45

23. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO	46
24. CLAUSOLA SOCIALE E ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE	47
25. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	48
26. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	48

1. PREMESSE

Con determina a contrarre n. 29 del 04/08/2020, l'Unione Montana dei Sibillini (di seguito per brevità anche Unione o Amministrazione) ha deliberato di affidare i "Servizi per il funzionamento dell'Ufficio di Promozione Sociale/PUA, per l'attività dell'Ambito Territoriale Sociale 24 e del Servizio di mediazione familiare".

L'affidamento avverrà mediante procedura telematica negoziata e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell'art. 1, co. 2, lett. b) del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 e dell'art. 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici (in seguito denominato anche Codice).

L'appalto è disciplinato dalle norme e condizioni previste dal D.L. 76/2020, dal d.lgs. 50/16, riferite alla tipologia di procedura oggetto di affidamento, dal DPR 207/2010, relativamente agli articoli ancora vigenti, dalle Linee guida ANAC, dal D.lgs. n.82/2005, dalle relative regole tecniche e dai provvedimenti adottati dal DigitPA/Agenzia per l'Italia Digitale, dalle Regole del sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione, dal Bando di Abilitazione "Servizi", dal Capitolato Tecnico relativo alla Categoria di abilitazione "Servizi Sociali" e dall'ulteriore documentazione tecnica (condizioni generali etc.) predisposta da Consip (cc.dd. Documenti del Mercato elettronico) oltre che, per quanto non regolato dalle clausole e disposizioni suddette, dalle norme del Codice Civile e dalle altre disposizioni di legge nazionali vigenti in materia di contratti di diritto privato, nonché dalle leggi nazionali e comunitarie vigenti nella materia oggetto dell'Appalto, nonché dai chiarimenti forniti dalla Stazione Appaltante con le modalità di cui al paragrafo 2.2.

La presente procedura si svolgerà attraverso l'utilizzazione del Sistema telematico *acquistinretepa*" (sezione Mercato Elettronico), conforme all'art. 40 del Codice e nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 82/2005, dettagliatamente descritto nel seguito, mediante il quale verranno gestite le fasi di pubblicazione della procedura, presentazione delle offerte, analisi delle offerte stesse e aggiudicazione, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni, tutto come meglio specificato nel presente Disciplinare di gara.

Con la presentazione dell'offerta telematica si intendono accettate, incondizionatamente, tutte le clausole e condizioni previste negli atti di gara, ivi comprese le comunicazioni/comunicati pubblicati dalla Stazione Appaltante sul Portale "Acquistinretepa".

Per quanto riportato nel presente disciplinare si precisa che:

- 1) per Portale/sistema telematico/Sistema/piattaforma si intende il Portale "*Acquistinretepa*" (sezione Mercato Elettronico) raggiungibile all'indirizzo <https://www.acquistinretepa.it>;
- 2) per offerta telematica si intende l'offerta inviata attraverso il Portale e comprensiva della documentazione amministrativa, dell'offerta tecnica e dell'offerta economica.

Il luogo di svolgimento del Servizio è il territorio dell'Ambito Territoriale Sociale 24 codice NUTS ITI34 e ITI35 CIG 8420409553 CUI S02228180440202000001 CUP B29J20000100006.

Il **Responsabile del procedimento**, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è la Dott.ssa Giuseppina Concetti.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.

2.1. Documenti di gara.

La documentazione di gara comprende:

- 1) Capitolato speciale descrittivo e prestazionale;
- 2) Dotazione Organica Attuale, allegato "A" al presente disciplinare;
- 3) Disciplinare di gara;
- 4) Allegati:
 - Allegato 1 (riservato al concorrente): "Modello dichiarazioni integrative";
 - Allegato 2 (riservato all'operatore economico ausiliario): "Modello dichiarazioni integrative operatore economico ausiliario";
 - Allegato 3 DGUE;
- 5) Regole del Sistema di e-procurement.

La documentazione di gara è disponibile in formato elettronico sul sito internet:

- <https://www.acquistinretepa.it>(Portale Acquistinretepa.it)
- www.unionemontanasibillini.itnella sezione "Amministrazione trasparente" (profilo di committenza)
- <https://www.serviziopubblici.it/> (Servizio Contratti Pubblici del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti).
- <http://contrattipubblici.regione.marche.it/> (Osservatorio regionale dei contratti pubblici – Regione Marche).

Con riferimento allo schema di contratto, si evidenzia che sarà utilizzato lo schema "Documento di stipula" predisposto in automatico dalla Piattaforma Mepa.

Si evidenzia che le condizioni di gara e di contratto previste nell'ambito della procedura Mepa sono integrate e/o modificate dalle clausole contenute negli atti di gara predisposti dalla Stazione Appaltante, le quali prevarranno, pertanto, in caso di contrasto con quanto previsto dai cc.dd. Documenti del Mercato elettronico.

In caso di contrasto tra gli atti di gara e i dati strutturali caricati a sistema prevalgono i primi. Le previsioni contenute nel presente disciplinare prevalgono su quelle indicate negli altri documenti di gara.

2.2. Chiarimenti

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare almeno **6** giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, in via telematica direttamente attraverso il sito www.acquistinretepa.it nella sezione comunicazioni. Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte alle richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno **3** giorni prima della scadenza del termine fissato per la

presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente” all’indirizzo www.unionemontanasibillini.it e sulla medesima piattaforma telematica.

Ai fini della presentazione dell’offerta, il concorrente è tenuto a consultare il profilo del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente” relativamente alla gara in oggetto e la sezione relativa alle comunicazioni/comunicati pubblicati dalla Stazione Appaltante sul Portale Acquistinretepa.it.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

In caso di mancato funzionamento o malfunzionamento della piattaforma di negoziazione utilizzata, è possibile inviare comunicazioni all’indirizzo PEC: unione.sibillini@emarche.it.

2.3. Comunicazioni

Trattandosi di gara gestita in modalità telematica, le comunicazioni relative alla presente procedura di gara – comprese le comunicazioni di esclusione e quelle di cui all’art. 76 del d.lgs. 50/16 – saranno effettuate agli operatori interessati utilizzando a scelta della Stazione Appaltante:

- il Portale degli Acquisti della Pubblica Amministrazione disponibile all’indirizzo www.acquistinretepa.it;
- il domicilio digitale (inteso quale indirizzo elettronico eletto presso un servizio di posta elettronica certificata o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato, come definito dal Regolamento (UE) 23 luglio 2014 n. 910 del Parlamento Europeo e del Consiglio in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno cd “Regolamento eIDAS”, valido ai fini delle comunicazioni elettroniche aventi valore legale) disponibile eventualmente sullo stesso Portale Acquisti della Pubblica Amministrazione ovvero comunicato dagli operatori stessi durante la partecipazione alla RDO ovvero acquisito d’ufficio da pubblici elenchi.

Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. OGGETTO DELL’APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L’appalto ha ad oggetto i “Servizi per il funzionamento dell’Ufficio di Promozione Sociale/PUA, per l’attività dell’Ambito Territoriale Sociale 24 e del Servizio di mediazione familiare”.

L’appalto è costituito da un unico lotto, poiché la suddivisione in lotti funzionali, oltre a non essere economicamente conveniente, posto che l’affidamento unitario garantisce il conseguimento di migliori

condizioni economiche, attraverso evidenti economie di scala, rischia di rendere complessivamente inefficace ed inefficiente la gestione dell'Appalto.

L'appalto riguarda l'affidamento per un periodo di 21 (ventuno) mesi di:

Tabella n. 1 – Oggetto del contratto

n.	Descrizione servizi	CPV	Importo
1	Servizi per il funzionamento dell'Ufficio di Promozione Sociale/PUA, per l'attività dell'Ambito Territoriale Sociale 24 e del Servizio di mediazione familiare	85310000-5 Servizi di Assistenza Sociale	€ 387.009,00
Importo totale a base di gara			€ 387.009,00

Si precisa, altresì, quanto segue:

L'importo totale a base di gara (corrispondente al campo "Importo dell'appalto oggetto di offerta" nell'ambito della piattaforma Mepa) è indicato al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge.

L'importo degli oneri per la sicurezza derivanti da rischi di natura interferenziale è pari ad euro 0,00 in quanto per il contratto di cui in oggetto non si ravvisano rischi di interferenza.

Il pagamento delle prestazioni contrattuali avverrà «a misura», ai sensi dell'art. 3 – comma 1 lett. eeeee) – del Codice.

Ai sensi dell'art. 23, comma 16, del Codice l'importo totale a base di gara comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato pari ad € 372.634,38 calcolati sulla base:

- del costo orario del lavoro, desunto dalla tabella del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per i lavoratori delle cooperative del settore socio – sanitario – assistenziale – educativo e di inserimento lavorativo, approvata con Decreto Direttoriale n. 7 del 17 febbraio 2020, livello D2 per: n. 3 Assistenti Sociali iscritti all'Ordine Professionale, n. 2 Laureati in discipline umanistico-sociali, n. 1 Impiegato di concetto in possesso di idoneo titolo di studio o comunque di comprovata esperienza nel settore di cui al presente appalto, n. 1 Mediatore Familiare.

Si precisa che i costi orari presi a riferimento non sono comprensivi dell'indennità di turno poiché non richiesta per le attività dei servizi di cui trattasi.

- del monte ore stimato per il servizio richiesto.

Nella sottostante tabella (**Tabella n. 2**) è riportato il prezzo unitario a base d'asta al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, la relativa quantità, subtotale e totale:

Tabella n. 2 – Voce di offerta economica e prezzo unitario a base d'asta

VOCE	DESCRIZIONE VOCE DI OFFERTA ECONOMICA	PREZZO UNITARIO	QUANTITÀ PRESUNTE	SUBTOTALI
		a base d'asta Iva esclusa (€/ora) (a)	per l'intera durata del contratto (ore) (b)	(€) (a) * (b)
A	Prezzo orario Servizi per il funzionamento dell'Ufficio di Promozione Sociale/PUA, per l'attività dell'Ambito Territoriale Sociale 24 e del Servizio di mediazione familiare (per ciascuna delle figure professionali sopra indicate)	€ 21,00 (ventuno/00)	18.429	€ 387.009,00
Importo totale a base di gara (BA)				€ 387.009,00

Le ore di servizio indicate in tabella – che saranno prestate dall'aggiudicatario del contratto (di seguito denominato anche Fornitore) complessivamente attraverso gli operatori presenti in appalto in conformità a quanto previsto dal capitolato – sono state stimate sulla base del fabbisogno complessivo.

L'importo totale a base di gara (BA) è stato calcolato come somma del prodotto del prezzo unitario a base d'asta come individuato nella precedente tabella n. 2 per la quantità presunta delle ore; tale quantità è frutto di una stima relativa al presumibile fabbisogno da parte dell'Amministrazione nell'arco temporale di durata del contratto.

Nel caso in cui prima del decorso del termine di durata del contratto, sia esaurito il predetto importo massimo, l'Unione si riserva di incrementare tale quantitativo, alle stesse condizioni, fino alla concorrenza di un quinto ai sensi dell'art. 106, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016.

Si precisa che l'importo totale a base di gara sopra indicato è frutto di una stima relativa al presumibile fabbisogno dell'Amministrazione nell'arco temporale di durata del contratto e costituirà l'importo massimo stimato di spesa per la durata del contratto medesimo. Esso è solo presunto e quindi in alcun modo impegnativo, né vincolante per l'Unione nei confronti dell'aggiudicatario del contratto. Ne consegue che il Fornitore non potrà pretendere alcunché nel caso in cui alla scadenza dei termini contrattuali il servizio non dovesse raggiungere l'importo sopra indicato.

Pertanto il Fornitore non potrà avanzare alcuna pretesa di compensi (oltre a quelli dovuti in forza dei servizi eseguiti regolarmente) nel caso in cui, durante la vigenza del contratto, dovesse eseguire prestazioni in misura ampiamente inferiore a quanto sopra indicato.

Le quantità effettive di prestazioni da fornire saranno, pertanto, determinate fino a concorrenza del predetto importo massimo.

4. DURATA DELL'APPALTO

La durata del contratto è di 21 (ventuno) mesi decorrenti dalla data di inizio attività indicata in un verbale firmato dalle parti.

Il contratto si intende comunque concluso, anche prima del termine di scadenza, qualora si sia esaurito il relativo importo totale di cui alla tabella n. 2 del paragrafo 3 del presente documento, salvo l'aumento del 20%.

L'operatore economico deve avviare l'esecuzione del servizio entro il termine (riportato nel campo "**Data Limite per Consegna Beni / Decorrenza Servizi**") di 30 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto (ovvero dalla data della richiesta di esecuzione anticipata).

5. SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, qualora in possesso dei requisiti sotto indicati.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt.47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete);

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

In caso di consorzio che partecipi all'interno di un RTI, il consorzio deve dichiarare sia il ruolo che occupa all'interno del raggruppamento sia dichiarare i dati richiesti dagli atti di gara in merito alla partecipazione da parte di consorzi.

Relativamente ai consorzi ordinari, la partecipazione deve avvenire sempre per tutte le imprese consorziate e sulla base dei requisiti di partecipazione posseduti da queste.

Nell'ipotesi di partecipazione da parte di consorzi ordinari costituiti in forma di società consortile ai sensi dell'art.2615ter codice civile si applica la disciplina prevista per i RTI costituiti.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- b) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- c) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

6. REQUISITI GENERALI

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165 che recita: "I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1 comma 2 non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti."

NB-1: La dichiarazione sull'assenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 80 del D.lgs. n.50/2016, potrà essere resa dal legale rappresentante del concorrente o da soggetto munito di idonei poteri con riferimento a tutti i soggetti indicati al comma 3 dell'art. 80, indicando i dati identificativi degli stessi oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta. Nel solo caso in cui il legale rappresentante/procuratore di un operatore economico che rende le dichiarazioni non intenda rendere le dichiarazioni di cui all'art. 80 del Codice anche per conto dei soggetti elencati al comma 3 dell'art. 80 del Codice, detti soggetti sono tenuti a presentare una propria dichiarazione firmata digitalmente sull'assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016.

NB-2: Con riferimento alle ipotesi previste dall'art. 80 commi 1 e 2 del D.lgs. n.50/2016, ciascun operatore economico (*concorrente / ausiliaria in caso di ricorso all'avvalimento*) deve considerare e dichiarare ai sensi del DPR n.445/00 l'assenza dei motivi di esclusione anche con riferimento a tutti i soggetti richiamati dal comma 3 del citato articolo 80 così come di seguito precisato, utilizzando – nel rispetto delle modalità indicate all'art. 15.2 del presente Disciplinare di gara – preferibilmente il DGUE (Documento di Gara Unico Europeo).

Le dichiarazioni relative ai motivi di esclusione dovranno essere riferite a tutti i soggetti indicati dall'art. 80 comma 3 del Codice, dichiarando i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, Comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice ovvero senza indicare i nominativi dei singoli soggetti – ma indicando la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'istanza – salvo che siano presenti fattispecie rilevanti ai sensi dell'art. 80, cc. 1 e 2 da riportare analiticamente in fase di gara.

A tal fine, si precisa quanto segue:

- ❖ l'esclusione e il divieto considerati ai citati commi 1 e 2, operano se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva riguardano:
 - se si tratta di impresa individuale: il titolare e il direttore tecnico;
 - se si tratta di società in nome collettivo: i soci e il direttore tecnico;
 - se si tratta di società in accomandita semplice: i soci accomandatari e il direttore tecnico;
 - se si tratta di altro tipo di società o consorzio: i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, inclusi institori e procuratori generali, i membri degli organi con poteri di direzione / vigilanza, i soggetti muniti di poteri di rappresentanza (tra questi rientrano anche i procuratori muniti di poteri decisionali di particolare ampiezza e riferiti ad una pluralità di oggetti

così che, per sommatoria, possano configurarsi omologhi, se non di spessore superiore agli amministratori), di direzione / controllo, il direttore tecnico e il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro.

- ❖ In caso di società, diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, nelle quali siano presenti solo due soci, ciascuno in possesso del cinquanta per cento della partecipazione azionaria, il concorrente deve considerare – ai fini dell’assenza dei motivi di esclusione previsti dal citato art. 80 – entrambi i soci.
- ❖ In caso di società con tre soci in cui uno sia partecipante al 50%, variando le partecipazioni degli altri due a concorrenza del restante 50%, il concorrente deve considerare – ai fini dell’assenza dei motivi di esclusione previsti dal citato art.80 – soltanto il socio al 50% in quanto titolare di potere condizionante le decisioni della società.
- ❖ In ogni caso l'esclusione e il divieto sopra indicati operano anche nei confronti dei soggetti – come sopra individuati – cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di spedizione dell’invito qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata.
- ❖ In caso di cessione di azienda o di ramo d’azienda, incorporazione o fusione societaria, intervenuta nell’anno antecedente la data di spedizione dell’invito sussiste in capo alla società incorporante, o risultante dalla fusione, di considerare anche i soggetti (richiamati dall’art. 80 comma 3 del Codice) che hanno operato presso la società incorporata/fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’ultimo anno antecedente la data di spedizione dell’invito o che sono cessati dalle relative cariche nel medesimo periodo.
- ❖ I reati di cui al comma 1 dell’art. 80 non rilevano quando sono stati depenalizzati ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando i reati sono stati dichiarati estinti dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima. Si avverte che non potrà considerarsi estinto il reato, qualora non sia intervenuta una formale pronuncia di estinzione da parte del giudice dell’esecuzione, ai sensi dell’articolo 676 c.p.p..
- ❖ Sulla base di quanto sopra evidenziato, qualora siano presenti fattispecie rilevanti ai fini della disciplina di cui all’art. 80 co. 1 del D.lgs. n.50/2016 l’operatore economico (concorrente / eventuale impresa ausiliaria) deve presentare puntuale e dettagliata dichiarazione ai sensi del DPR n. 445/00 utilizzando preferibilmente il DGUE secondo quanto specificato all’art. 15.2 del presente Disciplinare di gara.

In particolare, si precisa che:

A) qualora siano presenti fattispecie rilevanti ai fini della disciplina di cui all’art.80 co. 1 del D.lgs. n.50/2016 la dichiarazione deve essere resa in maniera dettagliata specificando almeno i seguenti elementi:

- soggetto interessato (nome, cognome, data e luogo di nascita, CF, residenza, ruolo/poteri);
- Autorità ed estremi del provvedimento (es. condanna n. emessa in data dal Tribunale, durata etc.);
- fattispecie rilevante (es: reato commesso etc..) e contenuto del provvedimento (motivo della condanna, pena accessoria, precisazione sui periodi di interdizione imposti dal provvedimento penale);
- eventuali misure di self cleaning adottate;

- misure di dissociazione in casi di condanne di soggetti – come sopra individuati – cessati dalla carica.

B) Si fa presente, inoltre, che nel certificato del Casellario Giudiziale rilasciato ai soggetti privati interessati, non compaiono le sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi degli artt. 444 e 445 c.p.p., i decreti penali di condanna, le condanne per le quali è stato concesso il beneficio della “non menzione” ai sensi dell’art. 175 c.p. e le condanne per contravvenzioni punibili con la sola pena pecuniaria dell’ammenda; nei casi di incertezza si consiglia pertanto all’interessato di effettuare presso il competente Ufficio del Casellario Giudiziale una semplice “visura” (art. 33 D.P.R. n. 313 del 2002), con la quale si potrà prendere visione di tutti i propri eventuali precedenti penali, senza le limitazioni sopra ricordate.

L’operatore non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne quando il reato è stato depenalizzato ovvero per le quali è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima. Si avverte che non potrà considerarsi estinto il reato, qualora non sia intervenuta una formale pronuncia di estinzione da parte del giudice dell’esecuzione, ai sensi dell’articolo 676 c.p.p..

Si evidenzia che un operatore economico, che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 1 dell’art. 80 del D.lgs. 50/2016, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l’attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall’illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

N.B.-3: Con riferimento alle ipotesi previste dall’art. 80, co. 4 del D.lgs. n. 50/2016 l’operatore economico è ammesso se dimostra di aver ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l’impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte. A tal fine l’operatore economico (concorrente o eventuale impresa ausiliaria) deve presentare puntuale e dettagliata dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 utilizzando – nel rispetto delle modalità indicate all’art. 15.2 del presente Disciplinare di gara – preferibilmente il DGUE.

N.B.-4: Con riferimento alle ipotesi previste dall’art.80 co. 5 del D.lgs. n.50/2016 e alle altre ipotesi di esclusione sopra previste (esempio: divieto a contrarre con la Stazione Appaltante procedente ai sensi dell’art.53, co. 16 ter del D.lgs. n.165/01, etc.) **l’operatore economico (concorrente, eventuale impresa ausiliaria) deve presentare puntuale e dettagliata dichiarazione su tutte le notizie/ipotesi/fattispecie/nominativo** rilevanti ai fini della disciplina di cui all’articolo sopracitato descrivendo le eventuali misure di *self cleaning* adottate utilizzando – nel rispetto delle modalità indicate all’art. 15.2 e seguenti del presente Disciplinare di gara – preferibilmente il DGUE e gli schemi di dichiarazione presenti negli allegati predisposti dalla stazione appaltante.

Al ricorrere di fattispecie rilevanti e nel caso siano state adottate misure di self cleaning, dovranno essere prodotti tutti i documenti pertinenti (ivi inclusi a titolo meramente esemplificativo gli eventuali provvedimenti di condanna) al fine di consentire alla stazione appaltante ogni opportuna valutazione.

A tal proposito e nel rinviare alla disciplina adottata dall’ANAC (**con particolare riferimento alla Delibera n. 1008 del 11.10.2017 “Linee guida n. 6” e alla Delibera n. 1386/16 “Casellario informatico e Banca Dati Nazionale dei contratti pubblici – modelli di comunicazione”**) si precisa che un operatore economico (*concorrente, eventuale impresa ausiliaria*) che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 5 dell’art. 80

del D.lgs. 50/2016, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

N.B.-5: «(...) In riferimento al D.Lgs. 50/2016, art. 80, comma 5, lett. c), per le dichiarazioni – anche in riferimento alla possibilità di *self cleaning* –cfr. **DGUE**(parte III, sezione C).

In riferimento al D.Lgs. 50/2016, art. 80, comma 5, lett. c-bis), per le dichiarazioni cfr. **modello dichiarativo integrativo del DGUE**.

In riferimento al D.Lgs. 50/2016, art. 80, comma 5, lett. c-ter), per le dichiarazioni – anche in riferimento alla possibilità di *self cleaning* –cfr. **modello dichiarativo integrativo del DGUE**.

Le fattispecie di cui all'art. 80, comma 5, lett. c) del D. Lgs. n. 50/2016 sono quelle indicate nelle Linee Guida n. 6/2016 e s.m.i. dell'A.N.A.C., salve le modifiche apportate dal Decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135.

Si fa presente che le fattispecie di cui all'art. 80, comma 5, lettere c bis) e c ter) del D. Lgs. n. 50/2016 sono quelle indicate nelle Linee Guida n. 6/2016 e s.m.i. dell'A.N.A.C., salve le modifiche apportate dal Decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135; al ricorrere di fattispecie rilevanti e nel caso siano state adottate misure di *self cleaning*, dovranno essere prodotti tutti i documenti pertinenti (ivi inclusi a titolo meramente esemplificativo gli eventuali provvedimenti di risoluzione al fine di consentire alla stazione appaltante ogni opportuna valutazione).

N.B.-6: L'ammissione al concordato preventivo non impedisce la partecipazione a procedure di assegnazione di contratti pubblici, quando l'impresa – debitamente autorizzata – presenta in gara una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d) del RD 267/1942, che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

Nel caso di cui all'art. 110, comma 4 e6, del Codice, il concorrente deve presentare – in aggiunta alla relazione del professionista di cui al precedente periodo– quanto di seguito indicato nelle modalità previste all'art. 8 del presente disciplinare:

- dichiarazione sostitutiva con la quale il concorrente indica l'operatore economico che, in qualità di impresa ausiliaria, metterà a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse e i requisiti richiesti per l'affidamento dell'appalto;
- dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 – con la quale attesta il possesso, in capo all'impresa ausiliaria, dei requisiti di ordine generale, l'inesistenza di una delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, e il possesso di tutte le risorse e i requisiti richiesti per l'affidamento dell'appalto;
- dichiarazione sostitutiva con cui l'impresa ausiliaria si obbliga verso il concorrente e verso l'Amministrazione a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie all'esecuzione del contratto ed a subentrare all'impresa ausiliata nei casi indicati dall'art. 80, comma 5, del Codice;
- dichiarazione sostitutiva con cui l'impresa ausiliaria attesta di non partecipare alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'art. 45 del Codice;
- originale o copia autentica del contratto, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione tutte le risorse necessarie all'esecuzione del contratto per tutta la durata dell'appalto e a subentrare allo stesso nei casi indicati dall'art. 80, comma 5, del Codice.

N.B.-7: Con riferimento all'individuazione dell'ambito soggettivo di cui all'art. 80 del Codice, si invitano gli operatori economici a prendere visione della disciplina disponibile sul sito dell'ANAC e, in particolare, del Comunicato del Presidente dell' 8.11.2017 *"Indicazioni alle stazioni appaltanti e agli operatori economici sulla definizione dell'ambito soggettivo dell'art. 80 del D.lgs. 50/2016 e sullo svolgimento delle verifiche sulle dichiarazioni sostitutive rese dai concorrenti ai sensi del d.p.r. 445/2000 mediante utilizzo del modello di DGUE"* pubblicato sul sito www.anticorruzione.it.

7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

7.1. Requisiti di idoneità

0) Abilitazione MEPA relativa al Bando di abilitazione "Servizi" Categoria merceologica "Servizi Sociali".

a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività inerenti l'oggetto della presente procedura di gara.

Nel caso di operatore non tenuto all'obbligo di cui al precedente periodo, dichiarazione del legale rappresentante resa in forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, con la quale si dichiara l'insussistenza del suddetto obbligo.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

In caso di cooperative o consorzi di cooperative, è richiesta l'iscrizione ai sensi del D.M. 23 giugno 2004 all'Albo delle Società Cooperative istituito presso il Ministero delle Attività Produttive (ora dello Sviluppo Economico); in caso di cooperative sociali, è richiesta anche l'iscrizione all'Albo regionale delle cooperative sociali.

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

7.2. Requisiti di capacità economica e finanziaria

b) Fatturato globale minimo annuo riferito a ciascuno degli ultimi tre esercizi finanziari disponibili ovvero sia approvati, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte, di € 387.009,00 IVA esclusa;

Tale requisito è richiesto in ragione di quanto previsto dall'art. 83 del Codice.

Pag. 15 di 50	Procedure Telematiche Negoziate Disciplinare MEPA -	Mod. PTND Rev 2 del 2019
---------------	--	--------------------------

In particolare l'Unione si è determinata a prevedere un criterio di selezione alla presente gara connesso al fatturato aziendale, segnatamente il requisito di fatturato globale di cui sopra, in ragione della fondamentale necessità di selezionare operatori economici dotati di una capacità economico-finanziaria che garantisca la capacità del Fornitore di assolvere gli impegni prescritti dal contratto aggiudicato.

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice

- per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa, in formato pdf;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA, in formato pdf;

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'**attività da meno di tre anni**, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

7.3. Requisiti di capacità tecnica e professionale

c) Esecuzione negli ultimi tre anni dei seguenti servizi

Il concorrente deve aver eseguito a regola d'arte negli ultimi tre anni (ossia nei 36 mesi) antecedenti la data di pubblicazione della manifestazione d'interesse, servizi identici a quelli oggetto del presente appalto, prestati a favore di amministrazioni pubbliche per un importo complessivo almeno pari all'importo presunto del presente appalto, IVA esclusa (€ 387.009,00). Nell'ambito del DGUE, qualora il concorrente non barri direttamente la sezione α , dovrà compilare la parte IV sezione C, indicando la data di svolgimento, l'importo ed il committente.

Ai fini della dimostrazione del presente requisito, per i contratti la cui esecuzione è iniziata prima del sopra indicato periodo (36 mesi) o non sono ancora conclusi entro tale data, si considererà soltanto la parte effettivamente e regolarmente svolta nel periodo previsto dal requisito in parola.

La comprova dei requisiti di capacità tecnica e professionale è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86, e all'allegato XVII, parte II, del Codice, mediante la seguente modalità:

- originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione. Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

N.B.: In fase di gara non è necessaria alcuna comprova essendo sufficiente ai fini dell'ammissione alla procedura che il requisito di capacità tecnica e professionale sia oggetto di autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000 resa utilizzando – nel rispetto delle modalità indicate al punto 15.2 del Disciplinare di gara – il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) messo a disposizione nell'ambito della documentazione di gara.

7.4. Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il **requisito dell'Abilitazione Mepa** di cui al punto 7.1.lett. 0) deve essere posseduto almeno dalla mandataria.

Il **requisito relativo all'iscrizione** nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al **punto 7.1. lett. a)** deve essere posseduto da:

- ☐ ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
- ☐ ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito relativo al fatturato globale di cui al **punto 7.2 lett. b)** deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso.

Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dall'impresa mandataria.

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale / consorzio ordinario il requisito di cui al precedente **punto 7.3. lett. c)** deve essere posseduto dal raggruppamento temporaneo / consorzio ordinario nel suo complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria o da una singola consorziata.

Resta inteso che, ciascuna associata/consorzata deve possedere il requisito nella misura minima del 10%.

7.5. Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il **requisito dell'Abilitazione Mepa** di cui al punto 7.1.lett. 0) deve essere posseduto dal Consorzio.

Il **requisito relativo all'iscrizione nel registro** tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al **punto 7.1. lett. a)** deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

I requisiti di capacità economica e finanziaria, nonché tecnica e professionale, ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti:

- a. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo;
- b. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

8. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di cui ai punti **7.2 lett. b) e 7.3 lett. c)** avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale *[ad esempio: iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albi]*.

Fermo restando che non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione del possesso dell'abilitazione relativa al bando/Categoria di abilitazione MEPA sopra indicata, si evidenzia - ad integrazione della disciplina prevista dall'art.46 co. 5 delle Regole del sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione – che è possibile ricorrere anche ad un operatore ausiliario che non possieda l'abilitazione al MePA.

Per quanto riguarda le esperienze professionali pertinenti, il concorrente, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, può avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i servizi per cui tali capacità sono richieste.

L'ausiliaria deve possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti, nonché di una dichiarazione integrativa nei termini indicati al punto **15.3.1**.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, il RUP richiederà, secondo le modalità di cui al punto 2.3., al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti e le dichiarazioni dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità a quanto previsto dal medesimo art. 20 (es.: marcatura temporale).

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

9. SUBAPPALTO

Non è consentito il subappalto.

10. GARANZIE

10.1. Garanzia provvisoria

La garanzia provvisoria e l'impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto di cui all'art. 103 del Codice non sono richieste, ai sensi dell'art. 1, comma 4 del D.L. 76/2020.

10.2. Garanzia definitiva

Ai sensi dell'art.103 del Codice, l'operatore aggiudicatario, successivamente alla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione, deve costituire, a pena di decadenza dell'affidamento, una cauzione

denominata “**garanzia definitiva**” da costituirsi a scelta dell’appaltatore sotto forma di cauzione o di fideiussione e con le medesime modalità previste dall’art. 93 c. 2 e 3 del Codice per la garanzia provvisoria.

Tale cauzione è prestata a garanzia dell’esatto e completo adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali, del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse e a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, fatta salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l’appaltatore.

Il diritto di valersi della cauzione definitiva è esercitato in conformità a quanto previsto dall’art.103 co. 2 del Codice.

L’importo della garanzia definitiva è calcolato sull’importo totale a base di gara (ovvero € 387.009,00) secondo il disposto dell’art. 103 co. 1 del D.Lgs. 50/2016.

Con riferimento alle riduzioni applicabili all’importo della garanzia definitiva si applica la disciplina prevista all’art. 93, comma 7, del Codice.

La garanzia definitiva è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 80% dell’iniziale importo garantito: tale svincolo è automatico, con la sola condizione della consegna all’Istituto garante, da parte dell’appaltatore, del documento di avvenuta esecuzione pro-quota.

Il residuo 20% verrà svincolato secondo le modalità di cui all’art.103 co.5 e ss. del Codice.

La garanzia definitiva deve inoltre prevedere una espressa disposizione in forza della quale la garanzia stessa sarà tacitamente rinnovata con l’obbligo dell’impresa aggiudicataria di pagamenti dei premi, anche oltre il termine di scadenza riportato nella garanzia, fino al momento in cui la stessa impresa obbligata consegna una dichiarazione liberatoria a svincolo della garanzia rilasciata dall’Ente garantito. La garanzia definitiva deve essere tempestivamente reintegrata qualora in corso d’opera essa sia stata parzialmente o totalmente incamerata dall’Ente ai sensi dell’art.103 co.1 del Codice; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’esecutore.

La garanzia definitiva deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 co. 2 del codice civile e l’operatività entro 15 gg. a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione, nonché avere una validità fino alla data di emissione del certificato di verifica della conformità che attesti la regolare esecuzione ai sensi dell’art. 103, co.1 del Codice o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni risultante dal relativo certificato.

Nell’ipotesi di partecipazione “plurisoggettiva/consorzi lett. b) e c) dell’art.45 del Codice” si precisa quanto segue:

- In caso di raggruppamenti temporanei di imprese, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE (costituiti), la garanzia definitiva dovrà essere costituita dall’impresa capogruppo (dietro mandato irrevocabile) o dal consorzio in nome e per conto proprio e delle mandanti/consorziate/aggregate a pena di esclusione, con espressa menzione di tutte le imprese facenti parte del raggruppamento o del consorzio;
- In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice, la garanzia definitiva deve essere presentata dal consorzio ed essere intestata al medesimo.

11. SOPRALLUOGO

Non è previsto il sopralluogo ai fini della presentazione dell'offerta.

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

Non è previsto il pagamento del contributo a favore dell'ANAC ai sensi dell'art.65 del D.L.n.34 del 19 maggio 2020.

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta telematica deve essere presentata secondo le modalità previste dalle Regole del sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione e dall'ulteriore documentazione tecnica predisposta da Consip, e le condizioni stabilite nel presente Disciplinare.

Nell'ambito dei dati presenti in Piattaforma si precisa quanto segue:

- nel campo **"Data Limite per la presentazione delle offerte"** è indicato il termine ultimo per la presentazione delle offerte ovvero **il termine entro cui le offerte devono pervenire;**
- nel campo **"Data Limite Stipula Contratto"** è inserita la data entro cui sarà stipulato il contratto con l'operatore economico aggiudicatario tenuto conto dei termini di validità dell'offerta e dei termini di conclusione del procedimento di istruttoria contrattuale indicati al successivo articolo 23;
- nel campo **"Data Limite per Consegna Beni / Decorrenza Servizi"** è inserita la data, indicata all'art.4 del presente disciplinare, entro la quale l'operatore aggiudicatario deve consegnare la merce (in caso di forniture di beni) oppure avviare l'esecuzione del servizio.

Non saranno prese in considerazione le offerte telematiche che – pur se inviate entro il termine di scadenza previsto negli atti di gara - non pervengano entro il suddetto termine, ancorché aggiuntive o sostitutive di altra offerta telematica pervenuta nei termini.

Per tutte le scadenze temporali relative alla procedura telematica di gara, l'unico calendario e l'unico orario di riferimento sono quelli di ricezione sul server della Piattaforma Acquistinretepa.

Non saranno ammesse né integrazioni all'offerta telematica già presentata, né integrazioni o sostituzioni delle singole buste presenti all'interno all'offerta telematica già presentata, essendo possibile per il concorrente soltanto sostituire integralmente l'offerta telematica già presentata con altra offerta telematica. Non è possibile trasmettere singolarmente la documentazione amministrativa e l'offerta.

Le offerte telematiche incomplete, condizionate o comunque non conformi alle indicazioni degli atti di gara saranno escluse.

L'operatore economico è responsabile della mancata o tardiva ricezione dell'offerta nei termini fissati dagli atti di gara, fatta eccezione per l'ipotesi di malfunzionamento della Piattaforma telematica di negoziazione utilizzata dalla stazione appaltante; in particolare, ricadono nella responsabilità esclusiva del concorrente il

malfunzionamento degli strumenti telematici utilizzati dallo stesso (PC, browser, software, firma digitale, modem, impianto dati, energia elettrica, etc....), la difficoltà di connessione e trasmissione dati e lentezza dei collegamenti utilizzati dal concorrente. Si invitano pertanto gli operatori economici ad avviare il procedimento di caricamento (upload) e trasmissione della propria offerta con sufficiente anticipo rispetto al termine di scadenza per la presentazione delle offerte.

Si precisa, inoltre, che qualora durante il termine fissato per la presentazione delle offerte, il Portale degli Acquisti della Pubblica Amministrazione segnali il verificarsi di gravi anomalie, la Stazione Appaltante, anche eventualmente a seguito di comunicazioni con il Gestore della Piattaforma, valuterà – in relazione al tipo ed alla durata dell'anomalia evidenziata - la necessità di sospendere la procedura di gara.

L'“**OFFERTA**” è composta da:

A – **Documentazione amministrativa;**

B – **Offerta tecnica;**

C – **Offerta economica.**

Il concorrente dovrà produrre la documentazione di cui sopra a Sistema nelle varie sezioni ivi previste sulla base delle regole indicate nella seguente tabella:

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	
Documento	Sezione (riga)
Dichiarazioni integrative concorrente	Modello dichiarazioni integrative dell'operatore economico concorrente
DGUE concorrente	DGUE – Documento di gara unico europeo dell'operatore economico concorrente
DGUE dell'ausiliaria	Eventuale DGUE – Documento di gara unico europeo degli operatori economici ausiliari
Dichiarazione integrativa dell'ausiliaria	Eventuale dichiarazioni integrative operatori economici ausiliari
Contratto di avalimento	Eventuale contratto di avalimento
Atto costitutivo di RTI o Consorzio ordinario	Eventuali atti relativi a R.T.I. o Consorzi
Procure	Eventuali procure
PASSOE	PASSOE
OFFERTA TECNICA	
Documento	Sezione (riga)

Relazione tecnica	Offerta tecnica
OFFERTA ECONOMICA	
Documento	Sezione (riga)
Offerta economica (<i>generata dal Sistema</i>)	Scheda - Componente economica

Sul sito www.acquistinretepa.it, nell'apposita sezione relativa alla presente procedura, la presentazione dell'**OFFERTA** dovrà avvenire attraverso l'esecuzione di passi procedurali che consentono di predisporre ed inviare i documenti di cui l'**OFFERTA** si compone (ossia: **Documentazione amministrativa**, **Offerta tecnica**, **Offerta economica**).

Si precisa che, prima dell'invio, tutti i file che compongono l'offerta, che non siano già in formato .pdf, devono essere tutti convertiti in formato .pdf.

La presentazione dell'OFFERTA e il relativo invio avvengono esclusivamente attraverso la procedura guidata prevista dal Sistema che può essere eseguita in fasi successive, attraverso il salvataggio dei dati e delle attività effettuate, fermo restando che l'invio dell'OFFERTA deve necessariamente avvenire entro la scadenza del termine perentorio di presentazione sopra stabilito. I passi devono essere completati nella sequenza stabilita dal Sistema.

Si chiede al concorrente coerenza tra i dati imputati a Sistema e quelli riportati nella documentazione prodotta in OFFERTA.

E' sempre possibile modificare i passi precedentemente eseguiti: in tale caso si consiglia di prestare la massima attenzione alla procedura di preparazione dell'offerta guidata dal Sistema, in quanto le modifiche effettuate potranno avere conseguenze sui passi successivi. È in ogni caso onere e responsabilità del concorrente aggiornare costantemente il contenuto di ogni fase e di ogni passo relativo alla presentazione dell'OFFERTA.

L'invio dell'OFFERTA, in ogni caso, avviene solo con la selezione dell'apposita funzione di "conferma ed invio" della medesima.

Il MEPA adotta una modalità di esecuzione delle predette azioni e attività tale da consentire il rispetto della massima segretezza e riservatezza dell'OFFERTA e dei documenti che la compongono, e tale da garantire la provenienza, l'identificazione e l'inalterabilità dell'offerta medesima.

La presentazione dell'OFFERTA mediante il Sistema è a totale ed esclusivo rischio del procedente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell'OFFERTA medesima, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della Consip S.p.A., del Gestore del Sistema e dell'Amministrazione ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, l'OFFERTA non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza.

Non saranno ammesse offerte presentate in modalità cartacea, via PEC o comunque con modalità differente rispetto all'invio attraverso il Sistema.

Si precisa inoltre che:

- l'OFFERTA presentata entro il termine di presentazione della stessa è vincolante per il concorrente;
- entro il termine di presentazione dell'OFFERTA, chi ha presentato un'OFFERTA potrà ritirarla; un'OFFERTA ritirata equivarrà ad un'offerta non presentata;
- **il Sistema non accetta OFFERTE presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine di presentazione delle OFFERTE, nonché OFFERTE incomplete di una o più parti la cui presenza è necessaria ed obbligatoria.**

Al concorrente è richiesto di allegare, quale parte integrante dell'OFFERTA, a **pena di esclusione**, i documenti specificati nei successivi paragrafi, ove richiesto, sottoscritti con firma digitale. Si raccomanda di inserire detti allegati nella sezione pertinente ed in particolare, **di non indicare o comunque fornire i dati dell'offerta economica in sezione diversa da quella relativa alla stessa, pena l'esclusione dalla procedura.**

Il concorrente è consapevole, ed accetta con la presentazione dell'OFFERTA, che il Sistema può rinominare in sola visualizzazione i *file* che il medesimo concorrente presenta attraverso il Sistema; detta modifica non riguarda il contenuto del documento, né il nome originario che restano, in ogni caso, inalterati.

Oltre a quanto previsto nel presente documento, restano salve le indicazioni operative ed esplicative presenti a Sistema, nelle pagine internet relative alla procedura di presentazione dell'offerta.

Il concorrente che intenda partecipare in forma riunita (es. RTI/Consorzi, sia costituiti che costituendi) dovrà in sede di presentazione dell'OFFERTA indicare la forma di partecipazione e indicare gli operatori economici riuniti o consorziati. Il Sistema genera automaticamente una password dedicata esclusivamente agli operatori riuniti, che servirà per consentire ai soggetti indicati di prendere parte (nei limiti della forma di partecipazione indicata) alla compilazione dell'OFFERTA.

Considerata la natura dematerializzata della procedura di gara, **si precisa quanto segue:**

- le dichiarazioni rese - in conformità al DPR n.445/00 e al D.Lgs. n.82/2005 – ai fini dell'ammissione alla procedura (anche in caso di utilizzo del DGUE), l'offerta tecnica e l'offerta economica – redatte tutte in lingua italiana – devono essere sottoscritte **a pena di esclusione** con apposizione di firma digitale, rilasciata da un Ente accreditato presso il CNIPA/ DigitPA/Agenzia per l'Italia Digitale, dal rappresentante legale del concorrente o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il concorrente stesso. In caso di procuratore, occorre indicare gli estremi della procura; in caso di società amministrate da più coamministratori con firma congiunta i documenti trasmessi vanno sottoscritti digitalmente da tutti i coamministratori a firma congiunta;
- per l'apposizione della firma digitale si rinvia a quanto previsto dal D.Lgs. n.82/2005 nonché dalle regole tecniche/linee guida e dai provvedimenti adottati dal DigitPA/Agenzia per l'Italia Digitale; in particolare, i concorrenti devono utilizzare **a pena di esclusione** un certificato qualificato non scaduto di validità, non sospeso o revocato al momento dell'inoltro;
- il Gestore di Sistema non è un ente certificatore riconosciuto da AgID; pertanto in nessun caso la verifica effettuata automaticamente dal portale, al momento del caricamento dei documenti, esonera la Stazione appaltante/l'Operatore economico dall'obbligo/onere di verificare la validità della firma mediante l'utilizzo di software messi a disposizione dagli Enti certificatori;
- Si invita, pertanto, a verificarne la corretta apposizione con gli strumenti allo scopo messi a disposizione dal proprio Ente certificatore;

- nell'ipotesi di sottoscrizione multipla di uno stesso documento (es.: *offerta in caso di RTI o coamministratori con firma congiunta*), si precisa che l'utilizzo della controfirma non equivale a sottoscrizione. La funzione di controfirma, ai sensi dell'art. 24, comma 1, lettera b, della Deliberazione Cnipa (ora Agenzia per l'Italia Digitale – ex DigitPa) n. 45/2009, ha infatti la finalità di apporre una firma digitale su una precedente firma (apposta da altro sottoscrittore) e non costituisce accettazione del documento; il Sistema Mepa gestisce sia le firme parallele sia le firme nidificate;
- al DGUE e alle dichiarazioni essendo sottoscritte con firma digitale **non occorre allegare la copia del documento di identità del dichiarante**;
- la documentazione (diversa dalle dichiarazioni) da allegare o allegata nell'ambito delle sezioni (passi) "Documento di partecipazione ed eventuali allegati" e "Offerta per lotto ..." deve essere conforme alle disposizioni contenute nel DPR n.445/00 e nel D.Lgs. n.82/2005 nonché – nei casi previsti dal presente disciplinare – sottoscritta mediante apposizione di valida firma digitale secondo quanto innanzi indicato; in caso di difformità alle suddette disposizioni, la documentazione si intenderà come non prodotta e – se prevista necessariamente a pena di esclusione – determinerà l'esclusione del concorrente. Si invita, pertanto, gli operatori a prestare la massima attenzione sulle ipotesi e relative condizioni previste in materia di copie conformi;
- per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n.445/2000. Per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza. Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione; in caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A "documentazione amministrativa", si applica l'art. 83, comma 9 del Codice;
- per offerta telematica si intende l'intera documentazione di tipo amministrativo/tecnico/ economico trasmessa dall'operatore economico ai fini della presente RDO;
- è onere del concorrente comunicare tempestivamente eventuali variazioni dei dati dichiarati in sede di gara;
- la sottoscrizione con firma digitale può essere sostituita mediante utilizzo di firma elettronica qualificata;
- **nell'ambito della presente procedura di gara – tutti i termini di trasmissione fissati devono intendersi come termini di presentazione, ovvero termini entro cui la documentazione richiesta deve pervenire;**
- **il semplice caricamento (upload) della documentazione di offerta sulla Piattaforma telematica non comporta l'invio dell'offerta alla Stazione appaltante. Il concorrente dovrà verificare di avere completato tutti i passaggi richiesti dal sistema telematico di negoziazione per procedere all'invio dell'offerta;**
- **in caso di contrasto tra gli atti di gara e i dati strutturali caricati a sistema prevalgono i primi.**

- che tutti file allegati e/o costituenti l'offerta devono essere in formato pdf/A, se non diversamente prescritto. Tuttavia, è possibile utilizzare anche le seguenti estensioni nel rispetto, comunque, delle disposizioni normative e regole tecniche di settore tra cui quelle previste dal DPCM del 22.02.2013:
 - ✓ .pdf - .jpg - .tiff - .bmp;
 - ✓ .doc - .xls - .docx - .xlsx - .odt - .ods;
 - ✓ files in formati diversi da quelli sopra indicati saranno ammessi solo previa autorizzazione.
- **In merito al funzionamento tecnico del Portale Mepa, compresa tra l'altro la dimensione massima del singolo file caricabile sul Portale Mepa (circa 10 MB) e la visualizzazione delle pagine e relativi comandi, si rinvia a quanto previsto dalla documentazione predisposta da Consip.**

Si precisa, inoltre, quanto segue:

- ❖ Il mancato rispetto delle prescrizioni previste dal disciplinare di gara comporterà l'esclusione dell'operatore economico fatta salva l'eventuale applicazione della disciplina sul soccorso istruttorio.
- ❖ In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A "documentazione amministrativa", si applica l'art. 83, comma 9 del Codice.
- ❖ In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.
- ❖ Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana.
- ❖ In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.
- ❖ L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.
- ❖ Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata. Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della documentazione amministrativa e, in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta.

Nello specifico valgono le seguenti regole:

Pag. 26 di 50	Procedure Telematiche Negoziate Disciplinare MEPA -	Mod. PTND Rev 2 del 2019
---------------	--	--------------------------

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della documentazione amministrativa, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avalimento o del contratto di avalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante, per il tramite del proprio organo interno, competente per questa fase, assegna al concorrente un congruo termine – non superiore a dieci giorni – perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

15. CONTENUTO DELLA BUSTA A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Nella sezione "DOCUMENTO DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALI ALLEGATI" ovvero nella sezione "Offerta per lotto ..." - in aggiunta a quanto previsto dalle Regole del sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione e dall'ulteriore documentazione tecnica predisposta da Consip nell'ipotesi di avalimento, RTI e Consorzi - devono essere inseriti il DGUE, le dichiarazioni integrative nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione, come di seguito specificato.

15.1. Documentazione amministrativa - Modulistica

Al fine di facilitare la presentazione della documentazione amministrativa sono resi disponibili tra gli allegati al presente disciplinare i seguenti modelli:

Pag. 27 di 50	Procedure Telematiche Negoziate Disciplinare MEPA -	Mod. PTND Rev 2 del 2019
---------------	--	--------------------------

- **Allegato 1 (riservato al concorrente):** “Modello dichiarazioni integrative”;
- **Allegato 2 (riservato all’operatore economico ausiliario):** “Avvalimento: dichiarazioni integrative operatore economico ausiliario”;
- **Allegato 3 DGUE** (Documento di gara unico europeo - modello del MIT).

Si raccomanda l’utilizzo della predetta modulistica che è da intendersi cumulativa e non alternativa in quanto il DGUE (Documento di Gara Unico Europeo) non comprende tutte le dichiarazioni richieste dal disciplinare di gara.

15.2. Documento di gara unico europeo

Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 e successive modifiche - messo a disposizione nell’ambito della documentazione di gara - secondo quanto di seguito indicato sottoscrivendolo digitalmente:

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull’amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.

Parte II – Informazioni sull’operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

❖ **In caso di ricorso all’avvalimento si richiede la compilazione della sezione C.**

Il concorrente indica la denominazione dell’operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascun ausiliario, allega:

1. DGUE, sottoscritto digitalmente dall’ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
2. dichiarazione integrativa, sottoscritta digitalmente dall’ausiliaria, nei termini di cui al punto 15.3.1 (**conforme all’allegato 2**);
3. dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta digitalmente dall’ausiliaria, con la quale quest’ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente (**conforme all’allegato 2**);
4. dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta digitalmente dall’ausiliaria con la quale quest’ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata (**conforme all’allegato 2**);
5. originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l’ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che

devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria. Il contratto deve essere allegato in originale sottoscritto digitalmente dai legali rappresentanti del concorrente e della ditta ausiliaria ovvero in copia autenticata da notaio o altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato con le modalità di cui agli artt. 22 o 23- bis del d.lgs. 82/2005. Nel caso in cui il contratto sia redatto in forma di atto pubblico informatico, si applica il d.lgs. 110/2010; nel caso in cui il contratto sia redatto in forma di scrittura privata autenticata, si applica l'art. 25 del d.lgs. 82/2005;

6. PASSOE dell'ausiliaria.

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D).

Si ricorda che, fino all'aggiornamento del DGUE alla normativa successiva all'adozione dello stesso, ciascun soggetto che compila il DGUE allega una dichiarazione integrativa in ordine al possesso dei requisiti di cui all'art. 80, comma 5 lett. c-bis), c-ter), c-quater), f-bis) e f-ter) del Codice – cfr. punto 15.3.1 n. 2 del presente Disciplinare (*Tale dichiarazione è già predisposta all'interno dell'allegato 1 - modello dichiarazioni integrative*).

- ✓ Sezione A – motivi legati a condanne penali: individuazione dei provvedimenti definitivi di natura penale per i reati di cui all'art. 80, co. 1, del Codice a carico dei soggetti di cui all'art. 5 del presente disciplinare. Inoltre, se ricorre il caso:
 - precisazioni sui periodi di interdizione imposti dal provvedimento penale;
 - misure di self cleaning e altre informazioni pertinenti;
 - misure di dissociazione in caso di condanne di soggetti, di cui all'art. 80, co. 3 del Codice, cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di spedizione dell'invito.

NB-1: in caso di più soggetti colpiti da provvedimenti di natura penale o di più reati per i quali è stato emesso provvedimento penale, rispetto a questa sezione del DGUE, replicare i quadri della stessa sezione A.

NB-2: Le dichiarazioni relative ai motivi di esclusione devono essere riferite a tutti i soggetti indicati dall'art. 80 comma 3 del Codice.

- ✓ Sezione B: motivi legati al pagamento di imposte o contributi previdenziali;
- ✓ Sezione C: motivi legati a insolvenza, conflitto di interessi o illeciti professionali;
- ✓ Sezione D: altri motivi di esclusione previsti dalla legislazione nazionale.

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «**A**» ovvero compilando quanto segue:

- a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale di cui al paragrafo 7.1. del presente disciplinare;
- b) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria di cui al paragrafo 7.2 del presente disciplinare;
- c) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità tecnica e professionale di cui al paragrafo 7.3. del presente disciplinare.

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

* * * *

Il DGUE deve essere presentato con sottoscrizione digitale:

- dal soggetto che partecipa singolarmente;
- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di spedizione dell'invito.

15.3. Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo

15.3.1. Dichiarazioni integrative

Ciascun concorrente, utilizzando preferibilmente il Modello Dichiarazioni integrative predisposto dalla Stazione Appaltante (**allegato 1**), rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR. 445/2000, sottoscritte digitalmente con le quali:

- 1) indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE); in caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata); nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di

cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

- 2) *[fino all'aggiornamento del DGUE alla normativa attualmente vigente]* dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. c-bis), c-ter), c-quater), f-bis) e f-ter) del Codice;
- 3) dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- 4) dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
 - a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi;
 - b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta;
- 5) accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara;
- 6) Il Fornitore, essendo in possesso dei requisiti di esperienza, capacità ed affidabilità atti a garantire il pieno rispetto delle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza, è idoneo ad assumere il ruolo di Responsabile del trattamento dei dati personali, ed è consapevole che, in caso di aggiudicazione della gara sarà nominato dall'Amministrazione "Responsabile del trattamento dei dati personali" per l'Amministrazione ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, contenente il Regolamento europeo sulla protezione dei dati (di seguito anche "Regolamento UE" o "GDPR"), nonché della normativa italiana di adeguamento al GDPR, previa verifica dei requisiti richiesti dalla disciplina vigente, nazionale e comunitaria da parte dell'Amministrazione. In tal caso, si impegna a presentare all'Amministrazione le garanzie e ad adottare tutte le misure tecniche e organizzative idonee ed adeguate ad adempiere alla normativa e regolamentazione in vigore sul trattamento dei dati personali e si impegna ad eseguire quanto necessario per ottemperare a qualsivoglia modifica delle Norme in materia di Trattamento dei Dati Personali applicabili al trattamento dei Dati Personali, che generi nuovi requisiti (ivi incluse nuove misure di natura fisica, logica, tecnica, organizzativa, in materia di sicurezza o trattamento dei dati personali) per il Responsabile del trattamento dei dati personali collaborando, nei limiti delle proprie competenze tecniche, organizzative e delle proprie risorse, con il Titolare del trattamento affinché siano sviluppate, adottate e implementate misure correttive di adeguamento ai nuovi requisiti e alle nuove misure durante l'esecuzione del Contratto, senza oneri aggiuntivi a carico dell'Amministrazione;
- 7) **Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia:** si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- 8) indica i seguenti dati: domicilio fiscale, codice fiscale, indica l'indirizzo PEC **oppure**, solo in caso di

concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 del Codice;

- 9) autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara **oppure non autorizza**, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del Codice;
- 10) attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui all'articolo 7 del medesimo decreto legislativo e di cui agli artt. da 15 a 23 del suddetto Regolamento;
- 11) indica, ad integrazione di quanto eventualmente dichiarato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, nell'ipotesi in cui sia stato ammesso al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'articolo 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267:
- a) gli estremi del provvedimento di ammissione rilasciato dal tribunale competente;
 - b) gli estremi del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciato dal giudice delegato;
- si precisa che, a parziale rettifica di quanto previsto al punto sopra citato del DGUE, non si dovrà procedere ai sensi dell'art. 110, comma 5, del Codice, così come novellato dal D.L. 32 del 18 aprile 2019, all'indicazione del soggetto di cui il concorrente intende avvalersi;
- 12) indica, ad integrazione di quanto eventualmente dichiarato nella parte III, sez. C, lett. d), del DGUE, nell'ipotesi in cui, a seguito della domanda di ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale ai sensi dell'articolo 161, comma 6, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, non sia stato ancora emesso il decreto di ammissione al concordato stesso:
- a) gli estremi del deposito della domanda di ammissione;
 - b) il provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciato dal Tribunale competente;
 - c) il soggetto di cui intende avvalersi ai sensi dell'articolo 110, comma 4, del Codice;
- 13) dichiara che le copie di tutti i documenti allegati all'offerta telematica in formato elettronico sono state formate a norma dell'art. 22 co 3 del d.lgs. 82/2005 (Copie informatiche di documenti analogici) e/o dell'art. 23-bis del d.lgs. 82/2005 (Duplicati e copie informatiche di documenti informatici) e nel rispetto delle regole tecniche di cui all'art. 71 del medesimo d.lgs. 82/2005.

Si precisa quanto segue:

- Le dichiarazioni sopra riportate sono sottoscritte digitalmente e caricate a sistema nell'apposita sezione (riga):
- dal concorrente singolo;

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, costituiti/costituendi da ciascuno dei soggetti che costituiscono/constituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, dal consorzio medesimo e da ognuna delle imprese esecutrici.

Il concorrente allega copia conforme all'originale della procura oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore/legale rappresentante sottoscrittore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

Si precisa, altresì, quanto segue:

- ciascuna **ausiliaria** rende le dichiarazioni integrative di cui ai nn. 2 (lett. c-bis, c-ter, c-quater, f-bis e f-ter), 3 (dati identificativi soggetti art.80), 7 (operatori non residenti), 10 (riservatezza), ove pertinente 11 (concordato preventivo) e 13(conformità copie), allegandole al proprio DGUE.

Ai fini della partecipazione l'Amministrazione ha predisposto un modello "dichiarazioni integrative" (allegato 1) e un modello "dichiarazioni integrative operatore economico ausiliario" (allegato 2), da sottoscrivere digitalmente, che contengono le pertinenti dichiarazioni sopra elencate che il concorrente ed eventuali ausiliarie sono tenuti a utilizzare.

15.3.2. Documentazione a corredo

Il concorrente allega:

- 14) PASSOE di cui all'art. 2, comma 3 lett.b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente e dallo stesso sottoscritto digitalmente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all'ausiliaria e dalla stessa sottoscritto digitalmente;

Nell'ipotesi di partecipazione "plurisoggettiva/consorzi lett. b) e c) dell'art.45 del Codice" si precisa, altresì, quanto segue tenuto conto delle istruzioni tecniche riportate nel disciplinare:

- a. in caso di partecipazione di RTI, anche già costituiti, andranno allegati i PassOE di tutte le imprese che compongono il raggruppamento ovvero un PassOE multiplo;
- b. in caso di partecipazione di consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lettere b), c) del d.lgs.50/2016, andranno allegati – oltre al PassOE del Consorzio – anche quelli delle consorziate per le quali il consorzio partecipa/esecutrici ovvero un PassOE multiplo;
- c. in caso di partecipazione di consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lettera e) del d.lgs.50/2016, andranno allegati – oltre al PassOE del Consorzio – anche quelli di tutte le consorziate ovvero un PassOE multiplo.

In fase di attivazione dei controlli sul possesso dei requisiti di partecipazione / elementi di ammissione, qualora il PassOE non sia stato già allegato, si procederà a richiederne la produzione – pena l'esclusione – entro e non oltre il termine di giorni 7 (sette) dalla trasmissione della relativa richiesta.

- 15) **[in caso di concordato con continuità aziendale]** relazione di cui all'art.186-bis del RD 267/42 rilasciata da un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), del citato decreto.

15.3.3. Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte digitalmente secondo le modalità di cui al punto 15.3.1.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- dichiarazione in cui si indicano gli estremi completi dell'atto costitutivo e del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- dichiarazione in cui si indicano gli estremi completi dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione attestante:
 - a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- dichiarazione in cui si indicano gli estremi completi del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;

- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- dichiarazione in cui si indicano gli estremi completi del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- **in caso di RTI costituito:** dichiarazione in cui si indicano gli estremi completi del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio, ovvero della percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- **in caso di RTI costituendo:** dichiarazione in cui si indicano gli estremi completi del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

Ai fini della partecipazione l'Amministrazione ha predisposto un "modello dichiarazioni integrative" (**allegato 1**) che contiene anche le dichiarazioni sopra elencate di cui al presente paragrafo 15.3.3 che il concorrente è tenuto a utilizzare e che dovrà essere sottoscritto digitalmente come precisato al precedente paragrafo 15.3.1.

16. CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICA

Con riferimento alla presente procedura, il concorrente deve a **pena di esclusione** dalla gara inviare e fare pervenire all'Amministrazione un'*Offerta Tecnica*, secondo la seguente procedura:

- Invio, nell'ambito dello specifico passaggio previsto dal Sistema MEPA, della *Relazione Tecnica* firmata digitalmente, che contiene una proposta tecnico-organizzativa redatta in maniera speculare ai criteri e ai subcriteri di valutazione indicati nella Tabella di cui al successivo punto 18.1.

In particolare, la relazione tecnica non dovrà superare, complessivamente 30 (trenta) facciate (non sono computate le copertine e gli eventuali sommari, nonché gli allegati) formato A4, dattiloscritte utilizzando il carattere Times New Roman, di dimensione 12 (dodici) e interlinea singola.

L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel Capitolato, **pena l'esclusione** dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all'art. 68 del Codice.

L'offerta tecnica deve, **a pena di esclusione**, essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore. Qualora l'offerta tecnica sia firmata da procuratore speciale è necessario produrre, all'interno della documentazione amministrativa, una dichiarazione sottoscritta digitalmente in cui si attesti tale qualità, indicando gli estremi completi della procura che conferisce i necessari poteri. In caso di società amministrate da più coamministratori con firma congiunta, l'offerta tecnica va sottoscritta digitalmente da tutti i coamministratori a firma congiunta.

Si precisa, altresì, che l'offerta tecnica è sottoscritta digitalmente:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio.
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
 - a) **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'offerta tecnica deve essere sottoscritta digitalmente dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;

- b) **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'offerta tecnica deve essere sottoscritta digitalmente dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
 - c) **se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria**, l'offerta tecnica deve essere sottoscritta digitalmente dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, l'offerta tecnica è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.
 - **in caso di GEIE ai sensi dell'articolo 45 comma 2 lett. g) del d.lgs.50/2016:** trova applicazione la disciplina prevista per i RTI per quanto compatibile.

La documentazione, allegata all'offerta tecnica, deve essere sottoscritta digitalmente con le stesse modalità previste per l'offerta tecnica: in caso di difformità alla suddetta disposizione, la documentazione non sottoscritta non sarà valutata e – se prevista necessariamente a pena di esclusione- determinerà l'esclusione del concorrente. Si invitano i concorrenti ad accorpate l'offerta tecnica ed i suoi allegati (ove previsti) in unico file pdf non compresso firmato digitalmente sempre nel limite di dimensione massima del singolo file caricabile sul Portale.

17. CONTENUTO DELLA BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA

Con riferimento alla presente procedura, nell'ambito dello specifico passaggio "Offerta per lotto " previsto dal Sistema Mepa, con riferimento all'offerta economica, l'operatore economico deve a **pena di esclusione** inviare e fare pervenire all'Unione esclusivamente attraverso il Sistema MEPA, un'Offerta economica secondo la procedura e le modalità che seguono:

- inserimento nell'apposita sezione del Sistema dei valori richiesti con modalità solo in cifre; tali valori verranno riportati su una dichiarazione d'offerta generata dal Sistema in formato .pdf "Offerta economica", che il concorrente dovrà inviare e fare pervenire all'Unione attraverso il Sistema dopo averla: i) scaricata e salvata sul proprio PC; ii) sottoscritta digitalmente.

L' "Offerta economica" contiene, a **pena di esclusione**, i seguenti elementi:

- a) **Ribasso percentuale sul prezzo unitario a base d'asta**, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge;
 - L'operatore economico non deve inserire nello specifico campo il simbolo dell'euro o di altra valuta né altro simbolo (esempio %);
 - si precisa che i valori percentuali che saranno inseriti a Sistema devono essere espressi come un

numero compreso tra 0 e 100 (ad esempio per offrire il valore 5,6 % dovrà essere inserito il valore 5,6 e non il valore 0,056);

- In fase di inserimento a video dell'offerta economica nell'ambito della piattaforma Mepa, il concorrente potrà visualizzare a video il numero massimo di cifre (decimali) consentite dal Sistema di negoziazione.

- b) la stima in euro dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95, comma 10 del Codice per l'intera durata del contratto. Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l'attività d'impresa dovranno risultare congrui rispetto all'entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto; l'operatore economico non deve inserire nello specifico campo il simbolo dell'euro o di altra valuta né altro simbolo (esempio €);
- c) la stima in euro dei costi della manodopera, ai sensi dell'art. 95, comma 10 del Codice per l'intera durata del contratto; l'operatore economico non deve inserire nello specifico campo il simbolo dell'euro o di altra valuta né altro simbolo (esempio €).

L'offerta economica, completa di tutti i dati sopra previsti, deve a **pena di esclusione** essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore. In caso di società amministrate da più coamministratori con firma congiunta, l'offerta economica va sottoscritta digitalmente **da tutti i coamministratori a firma congiunta**.

Si precisa, altresì, che l'offerta economica, a **pena di esclusione**, è sottoscritta digitalmente:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
 - a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'offerta economica deve essere sottoscritta digitalmente dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'offerta economica deve essere sottoscritta digitalmente dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
 - c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, l'offerta economica deve essere sottoscritta digitalmente dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara;
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, l'offerta economica è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

* * * *

Per la compilazione della sezione “Scheda di offerta”, si precisa altresì quanto segue al fine di non incorrere in un’eventuale esclusione per offerta irregolare/condizionata:

- ✓ la funzione “Se vuoi offrire un articolo presente nel tuo catalogo”, ove disponibile, non va utilizzata in quanto in ogni caso il concorrente - con la presentazione della propria offerta - risulta vincolato ad eseguire a regola d’arte l’appalto così come descritto negli atti di gara;
- ✓ **poiché l’offerta è da esprimersi in termini di ribasso percentuale, non compilare – ove disponibili – il campo relativo al prezzo o all’unità di misura. In caso di discordanza, prevale l’offerta espressa sotto forma di ribasso percentuale;**
- ✓ nell’ipotesi di discordanza tra offerta inserita a sistema (offerta strutturata) e offerta sottoscritta digitalmente si considera unicamente l’offerta sottoscritta digitalmente;
- ✓ qualora all’interno della scheda di offerta sia richiesta l’indicazione della stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all’art. 95, comma 10 del Codice, tale dato sarà considerato prevalente rispetto a quanto inserito dal concorrente nel campo previsto direttamente dal sistema ma non vincolante.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l’importo unitario a base d’asta.

18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Il Contratto è aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del Codice.

La valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	70
Offerta economica	30
TOTALE	100

18.1. Criteri di valutazione dell’offerta tecnica

Il punteggio dell’offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella colonna punti **D** vengono indicati i “**Punteggi discrezionali**”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell’esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Tabella dei criteri discrezionali (D) di valutazione dell'offerta tecnica:

N.	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX		SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI D MAX
A	Progettazione dei Servizi	25	A.1	Modalità di sviluppo del progetto in rapporto alle tipologie di utenza interessata dal servizio oggetto della gara, finalità ed obiettivi specifici, azioni che si intendono attivare	20
			A.2	Modalità di restituzione delle informazioni utili alla valutazione e ridefinizione degli interventi, ai Servizi Sociali dell'Unione Montana	5
B	Organizzazione e coordinamento tecnico/amministrativo del servizio e del lavoro	20	B.1	Modalità organizzative: coordinamento tecnico del servizio, risorse, mezzi e tecniche impiegate	12
			B.2	Modalità di gestione del personale: individuazione, assegnazione, sostituzione degli operatori	8
C	Controllo della qualità delle prestazioni erogate e valutazione delle qualità percepite dall'utente	10	C.1	Proposta metodologica di valutazione per la verifica ed il monitoraggio degli interventi, individuazione di indicatori idonei ad accertare l'efficacia, l'innovazione ed il miglioramento qualitativo dei servizi	5
			C.2	Sistema di monitoraggio e controllo della quantità (ore) e qualità delle prestazioni: strumenti utilizzati, fenomeni/elementi misurati/registrati, tempi previsti	5
D	Descrizione del piano di formazione ed aggiornamento per gli operatori che si intendono impiegare nei servizi	5			
E	Rete tecnica/professionale: integrazione operativa con il territorio: modalità di coordinamento con il Coordinatore d'Ambito e con i referenti dei Comuni dell'Unione	5			
F	Rete territoriale nella comunità di Riferimento: forme e modalità di partecipazione e collaborazione con il Consultorio Asur, le Istituzioni, le Associazioni ed in genere con il contesto sociale	5			
	TOTALE	70			70

18.2. Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta tecnica

A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna “D” della tabella, è attribuito un coefficiente determinato come segue:

1. mediante l’attribuzione discrezionale di un coefficiente, **variabile tra zero e uno**, sulla base dei criteri motivazionali, da parte di ogni commissario secondo i seguenti livelli di valutazione (con possibilità di attribuire coefficienti intermedi, in caso di giudizi intermedi):
 - Ottimo: 1
 - Più che adeguato: 0,8
 - Adeguato: 0,6
 - Parzialmente adeguato: 0,4
 - Scarsamente adeguato: 0,2
 - Inadeguato: 0
2. determinando la media aritmetica dei coefficienti che ogni commissario ha attribuito alle proposte dei concorrenti su ciascun criterio o sub-criterio;
3. attribuendo il coefficiente uno al valore medio massimo e proporzionando linearmente a tale media massima gli altri valori medi (*normalizzazione ad 1*).

Si precisa che non si procederà ad alcuna ulteriore riparametrazione.

18.3. Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell’offerta economica

Quanto all’offerta economica, è attribuito all’elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la seguente formula:

$$Ci = \left(\frac{Ri}{Rmax} \right)^\alpha$$

dove:

Ci = coefficiente attribuito al concorrente *i*-esimo;

Ri = ribasso percentuale dell’offerta del concorrente *i*-esimo;

Rmax = ribasso percentuale dell’offerta più conveniente;

α = esponente alfa pari a 0,3.

18.4. Metodo per il calcolo dei punteggi

La Commissione, terminata l’attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all’attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il metodo **aggregativo-compensatore**.

Il punteggio è dato dalla seguente formula:

$P_i = C_{ai} \times P_a + C_{bi} \times P_b + \dots C_{ni} \times P_n$

dove

P_i = *punteggio concorrente i;*

C_{ai} = *coefficiente criterio di valutazione a, del concorrente i;*

C_{bi} = *coefficiente criterio di valutazione b, del concorrente i;*

.....

C_{ni} = *coefficiente criterio di valutazione n, del concorrente i;*

P_a = *peso criterio di valutazione a;*

P_b = *peso criterio di valutazione b;*

.....

P_n = *peso criterio di valutazione n.*

Si precisa quanto segue:

Il punteggio attribuito all'offerta tecnica (anche a livello di singolo criterio/subcriterio) e all'offerta economica sarà espresso mediante un numero con 2 cifre decimali, con arrotondamento all'unità superiore qualora la terza sia pari o superiore a cinque e all'unità inferiore qualora la terza sia inferiore a cinque.

In fase di inserimento a video dell'offerta economica nell'ambito della piattaforma Mepa, il concorrente potrà visualizzare sempre a video il numero massimo di cifre (interi e decimali) consentite dal Sistema di negoziazione.

19. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La procedura di aggiudicazione sarà aperta il giorno **14/12/2020**, con inizio alle ore **09:00**, dal RUP che procederà, in **seduta pubblica digitale** operando attraverso il Sistema, allo svolgimento delle seguenti attività:

- a) verifica della ricezione delle offerte tempestivamente presentate. La tempestività della ricezione delle offerte e che le stesse offerte siano composte di *Documentazione amministrativa*, *Offerta tecnica* e *Offerta economica*, (salva, in ogni caso, la verifica del contenuto di ciascun documento presentato) è riscontrata dalla presenza a Sistema delle offerte medesime in quanto, come meglio stabilito nel precedente paragrafo 13, le eventuali offerte intempestive ed incomplete (ovvero, manchevoli di una o più parti necessarie ed obbligatorie) non sono accettate dal Sistema medesimo e dunque nessuna

offerta è presente a Sistema;

- b) successivamente il RUP procederà attraverso il Sistema alla apertura delle offerte presentate e, quindi, ad accedere all'area contenente la "Documentazione amministrativa" di ciascuna singola offerta presentata, mentre le Offerte tecniche e le Offerte economiche resteranno segrete, chiuse/bloccate a Sistema e, quindi, il relativo contenuto non sarà visibile né al RUP, né alla Commissione giudicatrice, né all'Amministrazione, né alla Consip S.p.A., né ai concorrenti, né a terzi; pertanto, il Sistema consentirà l'accesso alla Documentazione amministrativa e il RUP procederà alla verifica della presenza dei documenti richiesti ed ivi contenuti.

Trattandosi di procedura interamente telematica, nella quale la segretezza e l'immodificabilità delle offerte presentate è garantita dai requisiti di sicurezza del sistema informatico in uso e dalla completa tracciabilità nei log di sistema di tutte le operazioni eseguite sul Portale, la presente procedura di gara prevede esclusivamente sedute pubbliche digitali per l'apertura delle buste telematiche costituenti le offerte. I concorrenti riceveranno comunicazione sull'avanzamento della procedura di gara.

Si precisa che alla prima seduta pubblica digitale (ed alle successive sedute pubbliche digitali di apertura delle offerte tecniche ed economiche) potrà assistere ogni concorrente collegandosi da remoto al Sistema tramite propria infrastruttura informatica.

Il RUP, quindi, procederà, in seduta riservata, a:

- a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- b) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14;
- c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte.

La stazione appaltante adotta il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 76, comma 2-bis, del Codice.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016.

20. COMMISSIONE GIUDICATRICE

In ragione del D.L. 32/2019 così come convertito dalla legge 55/2019, la Commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n.3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e, se richiesto, fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida ANAC n. 3).

La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione “amministrazione trasparente” la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell’art. 29, comma 1 del Codice.

21. APERTURA DELLE BUSTE B E C – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

Trattandosi di procedura interamente telematica, nella quale la segretezza e la immutabilità delle offerte presentate è garantita dai requisiti di sicurezza del sistema informatico in uso e dalla completa tracciabilità nei log di sistema di tutte le operazioni eseguite sul Portale, la presente procedura di gara non prevede sedute pubbliche per l’apertura delle buste telematiche costituenti le offerte e prevede esclusivamente sedute pubbliche digitali per l’apertura delle buste telematiche costituenti le offerte. I concorrenti riceveranno comunicazione sull’avanzamento della procedura di gara direttamente dal sistema.

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, la procedura di aggiudicazione prosegue secondo il percorso obbligato previsto dal sistema di negoziazione MEPA di seguito sinteticamente riportato:

La commissione giudicatrice, in seduta pubblica digitale, la cui data sarà comunicata ai concorrenti ammessi tramite il Sistema, procederà allo sblocco e all’apertura delle offerte tecniche per la verifica della presenza dei documenti relativi alle singole offerte tecniche richiesti dal presente disciplinare.

In una o più sedute riservate la commissione procederà all’esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all’assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente disciplinare.

Successivamente, la Commissione procederà, in seduta pubblica digitale, la cui data sarà preventivamente comunicata tramite il Sistema ai concorrenti ammessi, all’apertura delle *Offerte economiche*.

Nella medesima seduta pubblica digitale, la Commissione renderà visibile ai concorrenti attraverso il Sistema:

- a) i “punteggi tecnici” (PT) attribuiti alle singole offerte tecniche;
- b) darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti;
- c) in seguito alle attività di sblocco e apertura delle offerte economiche, i ribassi offerti. La relativa valutazione potrà avvenire anche in successiva seduta riservata, secondo i criteri e le modalità descritte al punto 1818.

La stazione appaltante procederà dunque all’individuazione dell’unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell’art. 95, comma 9 del Codice.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull’offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l’offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica, la cui modalità saranno successivamente definite dalla stazione appaltante.

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, chiude la seduta pubblica digitale dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo punto 22.

Nel caso in cui non vi siano offerte anomale o nel caso in cui il numero delle offerte ammesse sia inferiore a tre la procedura di aggiudicazione prosegue secondo il seguente percorso:

1. formulazione da parte della commissione giudicatrice della proposta di aggiudicazione in favore della migliore offerta;
2. verifica da parte del RUP dei costi della manodopera di cui all'art.95 co.10 del Codice. È facoltà del RUP procedere alla verifica di più offerte contemporaneamente;
3. concludere le operazioni e comunicare le eventuali esclusioni, aggiudicazione della gara.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte, la commissione e/o il RUP provvedono, per quanto di competenza, a comunicare, tempestivamente alla stazione appaltante – che procederà, sempre, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice – i casi di esclusione da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto a uno o più degli importi a base d'asta.

22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3 del Codice, e ove il numero di offerte ammesse sia pari o superiore a tre, nonché in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenuta anomala.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente articolo 23.

23. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di cui sopra la commissione – o il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale – formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

Ai sensi dell'art. 95, comma 10, la stazione appaltante prima dell'aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l'appalto.

Il provvedimento di aggiudicazione sarà adottato dal Segretario Generale che ha indetto la procedura di gara sulla base delle risultanze della procedura di gara e nel rispetto tra l'altro delle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa.

Ai fini della stipula del contratto, il Segretario Generale che ha indetto la procedura provvederà – anche contestualmente –:

1. ad assolvere agli obblighi di trasparenza, effettuare le pubblicazioni previste per legge nonché ad inoltrare le comunicazioni di cui all'art. 76, co. 5, lett. a) del D.Lgs. 50/2016.
2. ad effettuare i controlli in capo all'operatore economico aggiudicatario sui requisiti di partecipazione previsti dagli atti di gara. Tale verifica avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione e alla segnalazione all'ANAC. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo in graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Il Segretario Generale che ha indetto la procedura provvederà, inoltre, a richiedere all'operatore economico aggiudicatario la presentazione, entro il termine di giorni 10 e con le modalità che saranno comunicate, la documentazione necessaria al perfezionamento del contratto, e precisamente:

- Dichiarazione completa di codice IBAN indicante il conto dedicato, sul quale sarà accreditato il corrispettivo, ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010;

- Dichiarazione indicante le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto dedicato, ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010;
- Garanzia definitiva;
- in caso di RTI: atto di costituzione del raggruppamento temporaneo di imprese completo di mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa capogruppo; tale mandato deve contenere espressamente il riferimento all'art.48 del d.lgs. n.50/16 riportandone le relative prescrizioni e deve risultare da scrittura privata autenticata notarile;
- in caso di consorzi – associazioni – onlus: atto costitutivo, statuto, libro soci e ogni altra documentazione (es. delibere di integrazione) dai quali devono risultare espressamente i nominativi dei soggetti che ricoprono cariche sociali, completi di data e luogo di nascita e codice fiscale, nonché la composizione societaria con relativa quota;
- Dichiarazione a firma del titolare (o di persona munita dei necessari poteri) indicante il nominativo del responsabile operativo;
- Polizza per responsabilità civile;
- **Spese contrattuali (versamento dell'imposta di bollo).**

Si precisa che nell'ipotesi in cui l'aggiudicatario non presenti la documentazione richiesta si procederà alla decadenza dell'aggiudicazione nonché ad applicare le sanzioni previste per legge tenuto conto anche di quanto previsto dall'art.80 co.12 del Codice.

Fermo restando il rispetto, tra l'altro, delle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, la stipula contrattuale avverrà nel termine di 60 giorni dall'efficacia dall'aggiudicazione secondo le modalità previste dalla Piattaforma Mepa.

Il Segretario Generale che ha indetto la procedura di gara provvede a gestire le richieste di accesso anche tenuto conto delle eventuali indicazioni fornite dal seggio di gara o dalla Commissione ove costituita in merito alle parti da sottrarre all'accesso. La stazione appaltante si riserva di valutare la compatibilità della dichiarazione di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati, facendo presente fin d'ora che in caso di accesso cd difensivo, lo stesso verrà ritenuto prevalente rispetto alle contrapposte esigenze di riservatezza o di segretezza tecnico/commerciale. Si precisa che in caso di richiesta di accesso agli atti della presente procedura di affidamento, le previsioni di cui al presente paragrafo costituiscono comunicazione ai sensi dell'art. 3 del DPR 184/2006.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

24. CLAUSOLA SOCIALE E ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto

di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, come previsto dall'articolo 50 del Codice, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81.

A tal fine, l'elenco del personale attualmente impiegato è riportato nell'allegato "A" al presente Disciplinare, denominato "Dotazione organica attuale".

25. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

L'autorità amministrativa competente per eventuali ricorsi giurisdizionali attinenti all'aggiudicazione dell'Appalto è il TAR di Ancona. Eventuali ricorsi devono essere presentati entro 30 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche Via della Loggia, 24, 60121 Ancona. È esclusa la clausola arbitrale.

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Ascoli Piceno, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

26. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche "Regolamento UE" o "GDPR"), l'Amministrazione fornisce le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali.

Finalità del trattamento

- I dati forniti dai concorrenti vengono raccolti e trattati dall'Amministrazione per verificare la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge ai fini della partecipazione alla gara e, in particolare, ai fini della verifica delle capacità amministrative e tecnico-economiche di tali soggetti, nonché ai fini dell'aggiudicazione, in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica.
- I dati forniti dal concorrente aggiudicatario vengono acquisiti dall'Amministrazione ai fini della stipula del Contratto, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del contratto stesso.
- Tutti i dati acquisiti dall'Amministrazione potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici nel rispetto della normativa vigente.

Base giuridica e natura del conferimento

Il Concorrente è tenuto a fornire i dati all'Amministrazione, in ragione degli obblighi legali derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica. Il rifiuto di fornire i dati richiesti dall'Amministrazione potrebbe determinare, a seconda dei casi, l'impossibilità di ammettere il concorrente alla partecipazione alla gara o la sua esclusione da questa o la decadenza dall'aggiudicazione, nonché l'impossibilità di stipulare il contratto.

Natura dei dati trattati

I dati oggetto di trattamento per le finalità sopra specificate, sono della seguente natura: i) dati personali

comuni (es. anagrafici e di contatto); ii) dati relativi a condanne penali e a reati (cd. “giudiziari”) di cui all’art. 10 Regolamento UE, limitatamente al solo scopo di valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa applicabile ai fini della partecipazione alla gara e dell’aggiudicazione. Non vengono, invece, richiesti i dati rientranti nelle “categorie particolari di dati personali” (cd. “sensibili”), ai sensi, di cui all’art. 9 Regolamento UE.

Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento dei dati potrà essere attuato mediante strumenti manuali, cartacei, informatici e telematici e adottando idonee ed adeguate misure di sicurezza volte a ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, modifica, divulgazione non autorizzata, nonché di accesso non autorizzato, anche accidentale o illegale, o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati

I dati potranno essere:

- trattati dal personale dell’Amministrazione che cura il procedimento di gara e l’esecuzione del Contratto, dal personale di altri uffici della medesima che svolgono attività inerenti, nonché dagli uffici che si occupano di attività per fini di studio e statistici;
- comunicati a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di consulenza o assistenza all’Amministrazione in ordine al procedimento di gara ed all’esecuzione del Contratto, anche per l’eventuale tutela in giudizio, o per studi di settore o fini statistici;
- comunicati ad eventuali soggetti esterni, facenti parte delle Commissioni di aggiudicazione e di collaudo che verranno di volta in volta costituite;
- comunicati ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- comunicati all’Autorità Nazionale Anticorruzione, in osservanza a quanto previsto dalla Determinazione AVCP n. 1 del 10/01/2008.

Il nominativo del concorrente aggiudicatario della gara ed il prezzo di aggiudicazione del contratto, saranno diffusi tramite il sito internet <https://www.unionemontanasibillini.it>. Oltre a quanto sopra, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 1, comma 16, lett. b, e comma 32 L. 190/2012; art. 35 D. Lgs. n. 33/2013; nonché art. 29 D. Lgs. n. 50/2016), il concorrente/contraente prende atto ed acconsente a che i dati e la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi, ricorrendone le condizioni, tramite il sito internet <https://www.unionemontanasibillini.it> sezione “Trasparenza”.

I dati potrebbero essere trasferiti ad un’organizzazione internazionale, in adempimento di obblighi di legge; in tal caso il trasferimento avverrà nel rispetto delle prescrizioni del Regolamento UE.

Periodo di conservazione dei dati

Il periodo di conservazione dei dati è di 10 anni dalla conclusione dell’esecuzione del Contratto, in ragione delle potenziali azioni legali esercitabili. Inoltre, i dati potranno essere conservati, anche in forma aggregata, per fini di studio o statistici nel rispetto degli artt. 89 del Regolamento UE.

Processo decisionale automatizzato

Non è presente alcun processo decisionale automatizzato.

Diritti del concorrente/interessato

Per “interessato” si intende qualsiasi persona fisica i cui dati sono trasferiti dal concorrente all’Amministrazione.

All'interessato vengono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15 e segg. del Regolamento UE. In particolare, l'interessato ha il diritto di: *i)* ottenere, in qualunque momento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano; *ii)* il diritto di accesso ai propri dati personali per conoscere: la finalità del trattamento, la categoria di dati trattati, i destinatari o le categorie di destinatari cui i dati sono o saranno comunicati, il periodo di conservazione degli stessi o i criteri utilizzati per determinare tale periodo; *iii)* il diritto di chiedere, e nel caso ottenere, la rettifica e, ove possibile, la cancellazione o, ancora, la limitazione del trattamento e, infine, può opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento; *iv)* il diritto alla portabilità dei dati che sarà applicabile nei limiti di cui all’art. 20 del regolamento UE.

Se in caso di esercizio del diritto di accesso e dei diritti connessi, la risposta all'istanza non perviene nei termini di legge e/o non è soddisfacente, l'interessato potrà far valere i propri diritti innanzi all'autorità giudiziaria o rivolgendosi al Garante per la protezione dei dati personali mediante apposito reclamo, ricorso o segnalazione.

Titolare del trattamento e Responsabile della Protezione dei dati

Titolare del trattamento è l’Unione Montana dei Sibilliniche ha provveduto a nominare il proprio Responsabile della protezione dei dati.

Qualsiasi richiesta in merito al trattamento dei dati personali conferiti e all'esercizio dei diritti dovrà essere indirizzata al Responsabile della Protezione dei dati (DPO) che potrà essere contattato al seguente indirizzo email: protezionedati@new-system.it.

Consenso al trattamento dei dati personali

Acquisite le sopra riportate informazioni, con la presentazione dell’offerta e/o la sottoscrizione del Contratto, il legale rappresentante pro tempore del Concorrente/aggiudicatario prende atto ed acconsente espressamente al trattamento come sopra definito dei dati personali, anche giudiziari, che lo riguardano.

Il concorrente si impegna ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche (Interessati) di cui sono forniti dati personali nell’ambito della procedura di affidamento, per quanto concerne il trattamento dei loro Dati personali, anche giudiziari, da parte dell’Amministrazione per le finalità sopra descritte.

Il Segretario dell’Unione Montana dei Sibillini

Dott.ssa Giuseppina Concetti